



COMUNE DI GROTTAFERRATA

(Provincia di Roma)

Piazzetta Eugenio Conti n. 1 - C.A.P. 00046

Tel. 06 945401679

C.F. 02838140586

www.comune.grottaferrata.roma.it

Fax 06 94315355

P.IVA 01124241009

info@comune.grottaferrata.roma.it

Prot. 10825 del 14/03/2020

ORDINANZA n. 8 del 14/03/2020

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50, CO. 5 DEL DLGS 267/2000 – COVID 19 – SEMPLIFICAZIONI-AGEVOLAZIONI APPROVVIGIONAMENTI FORNITURE E SERVIZI E SOSPENSIONE EFFICACIA CONCESSIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO

IL SINDACO

Visti

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020, n. 13;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, ulteriormente integrativo delle misure in atto;

Considerato

l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale oltre che sul territorio provinciale;

Ritenuto

in considerazione di quanto dinnanzi evidenziato, di adottare, a far tempo dell'entrata in vigore del presente provvedimento e fino al termine dell'emergenza sanitaria, specifiche misure volte all'approvvigionamento di forniture e servizi e all'agevolazione nei confronti di cittadini/utenti, con particolare riferimento:

- all'attivazione di procedure semplificate per l'acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale, di presidi sanitari e ogni altro dispositivo/servizio per la gestione dell'emergenza anche con riguardo ai servizi sociali e di utilità sociale;
- all'individuazione di modalità che consentano la libera e non onerosa mobilità dei cittadini, laddove necessitati nei trasferimenti e parcheggi con auto;

Richiamato

l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

ORDINA

- 1) L'adozione di procedure di emergenza per semplificare gli acquisti, da parte del Comune di Grottaferrata, di Dispositivi di Protezione Individuale, di presidi sanitari, di ogni altro dispositivo/servizio per la gestione dell'emergenza con particolare riguardo ai servizi sociali e di utilità sociale, anche avvalendosi delle procedure previste dall'art. 63, secondo comma, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tenuto conto anche dell'oggettiva difficoltà di approvvigionamenti per carenza di materiali ovvero di fornitori con pronta disponibilità. Gli acquisti sopra elencati potranno essere effettuati dai dirigenti competenti fino al perdurare delle misure governative di emergenza;
- 2) La sospensione dell'efficacia della concessione dei parcheggi a pagamento per tutto il periodo di vigenza del D.P.C.M. 11 marzo 2020 salvo ulteriori determinazioni, dando atto che si procederà, ove necessario, alla regolazione dei rapporti con il concessionario.

AVVERTE

che a norma dell'art.3, comma 4, della legge n.241/1990 è possibile impugnare il presente provvedimento:

- entro 60 giorni dalla notifica o dalla conoscenza dello stesso. presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (legge 6/12/1971 n.1034 e ss.mm. e ii.)
- entro 120 giorni dalla notifica o dalla conoscenza dello stesso. davanti al Presidente della Repubblica (legge 24/11/1979 n.1199);

DISPONE

che il presente provvedimento venga trasmesso:

- alla Soc. SIS titolare della Concessione parcheggi a pagamento;

e, per quanto di rispettiva competenza:

- al Comando della Polizia Locale di Grottaferrata;
- al Commissariato di P.S. di Frascati;
- al Comando Stazione Carabinieri di Grottaferrata;
- al Comando Guardia di Finanza di Frascati;

la presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio On-line comunale e sul sito Istituzionale internet del Comune di Grottaferrata.

IL SINDACO
f.to Luciano Andreotti